

Dichiarazioni doganali di importazione - Obbligo di compilazione del campo 2 dal 5 maggio 2020

Circolare 259 del 06/04/2020 - Internazionalizzazione

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica con nota prot. n. 32879/RU del 20.2.2020, che a partire da martedì 5 maggio 2020, sarà **obbligatoria la compilazione del campo 2 (Speditore/Esportatore) nelle dichiarazioni doganali di importazione**. Tale intervento si rende necessario per migliorare ulteriormente l'analisi automatizzata del rischio e, conseguentemente, ridurre l'incidenza dei controlli all'atto dello sdoganamento.

L'obbligatorietà riguarda la compilazione di tutti i sottocampi della casella 2; in particolare:

1. nel sottocampo 2.1, va indicato il codice del Paese che ha rilasciato il numero di identificazione indicato nel successivo campo 2.2;
2. nel sottocampo 2.2, va indicato il codice EORI eventualmente attribuito all'esportatore estero. Se l'esportatore non è registrato in EORI, indicare, se noto, il codice di identificazione attribuito dal Paese Terzo di appartenenza (TIN), in caso contrario il codice "0";
3. per quanto riguarda il sottocampo 2.3, il nome/ragione sociale da indicare è quello del cedente estero che ha emesso la fattura allegata al DAU.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/dichiarazioni-doganali-di-importazione-obbligo-di-compilazione-del-campo-2-dal-5-maggio-2020>